

SEMPLIFICAZIONE – NOVITA' PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI

Con la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 22/12/2011 sono state emanate le prime istruzioni e relativi adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, di cui all'art. 15 della Legge n. 183/2011.

Dal 1° gennaio 2012 per le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non è più possibile accettare o richiedere certificati (tale comportamento rappresenta violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'art. 74 del DPR n. 445/2000).

Su tali documenti, se rilasciati, è apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."

Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a dati, stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Le novità introdotte dall'art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte :

a) scompare il certificato nei rapporti dei cittadini con la P.A. ed i gestori dei pubblici servizi;

b) il certificato sopravvive solo nei rapporti degli utenti con i privati;

c) le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.